

Tari, bonus rifiuti calcolato al netto degli sconti locali

G.Tr.



Lo sconto del 25% sulla Tari riservato alle famiglie in condizioni economiche meno fortunate va calcolato al netto delle eventuali agevolazioni riconosciute dai Comuni. Il termine ordinario entro cui riconoscere il bonus è il 30 giugno, ma questo limite può essere derogato quando le scadenze previste in bolletta siano successive: in quei casi, la deadline di fine giugno vincola solo l'emissione del documento di riscossione.

Sono questi i due chiarimenti più importanti arrivati da Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che ieri ha diffuso una serie di note operative sull'applicazione del bonus rifiuti.

Il bonus è previsto fin dal 2019 (articolo 57-bis del Dl 124 di quell'anno), ma è di fatto rimasto nel congelatore fino al gennaio dell'anno scorso, quando è stato emanato il decreto attuativo di Palazzo Chigi (Dpcm 24/2025). L'aiuto, quindi, è riconosciuto solo a valere dallo scorso anno, ed entra nel vivo dell'applicazione con le bollette di questi mesi.

Lo sconto è pari al 25% della Tari ed è riservato a chi ha un Isee fino a 9.530 euro (soglia aggiornata a 9.796 euro da quest'anno), con l'eccezione delle famiglie con almeno quattro figli a carico per le quali il limite Isee sale a 20mila euro.

Lo sconto è pari al 25% della «Tari o della tariffa corrispettiva dovuta», dice l'articolo 3 del Dpcm. Con la conseguenza, precisata dalle nuove istruzioni di Arera, che il calcolo andrà condotto «al netto del bonus sociale eventualmente già corrisposto per il

medesimo anno». Un meccanismo del genere è figlio diretto della normativa, e risponde all'esigenza sostanziale di alleggerire con gli sconti il carico ordinario della Tari. Ma si traduce in una sorta di penalizzazione per i Comuni che più si sono impegnati per ridurre la tariffa rifiuti ai cittadini in difficoltà: queste amministrazioni hanno impegnato risorse di bilancio per gli sconti locali, ma devono comunque riscuotere in bolletta i sei euro a utenza (quelli con cui si finanzia il bonus sociale) per coprire sconti che in larga parte agiranno altrove.

L'altro chiarimento importante riguarda i termini entro i quali portare l'agevolazione nelle tasche dei diretti interessati. La scadenza ordinaria è al 30 giugno, ma quando la bolletta arriva dopo questa scadenza il gestore deve attivare una rimessa diretta, con assegno o altra modalità tracciabile, per non sforare quella data. C'è però un caso in cui l'aiuto può farsi attendere di più: ed è quello in cui la bolletta viene effettivamente mandata entro il 30 giugno, prevedendo però solo rate successive a quella data. In queste situazioni, chiarisce Arera, «il termine del 30 giugno si intende rispettato in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale».

Il bonus sociale può essere trattenuto a carico dei contribuenti morosi. Ma questa mossa, spiega l'Autorità, è una facoltà e non un obbligo. A scegliere saranno i singoli Comuni, sempre che abbiano a disposizione tutti i dati da parte dei gestori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA